



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI IORIO	GIORGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BUONOMO	VINCENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GAROFANO	CLEMENTE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1514/10
depositato il 17/06/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK020600381 IRAP 2006
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARENGHI, LAZZAZZERA & PARTNERS
FONTANA ANGELICA NOL 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1514/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 4

13/01/2011

ora 09:30

SENTENZA

N°

119/11/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13 6 GIU. 2011

Il Segretario

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Antonio Imbriano

el

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Avellino- ha accertato per l'anno 2006, a carico dello Studio legale associato Marenghi-Lazzazera&Partners, con sede in Ariano Irpino, con l'avviso di accertamento n. TFK020600381 del 21.12.2009, notificato il 23.12.09, maggiori compensi per €. 15.575,00 afferenti le fatture n. 27 del 22.09.05 e n. 45 del 23.12.05 incassate rispettivamente il 18 e 20.01.06 ed il reddito di lavoro autonomo in €. 53.534,00, dichiarato in €. 37.961,00 e determinato l'imposta IRAP dovuta in €. 818,00, oltre sanzioni in €. 1.548,00. A tanto l'Ufficio è pervenuto previo esame della documentazione depositata, su richiesta formulata ai sensi degli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72, l'acquisizione di notizie presso Istituti bancari e le Poste Italiane spa e l'espletamento del contraddittorio con il legale rappresentante, giusta verbali nn 4675 e 11249, rispettivamente del 19.11.09 e 01.12.09.

Avverso tale avviso ha prodotto ricorso con atto del 21.05.10, depositato il 17.06.10, il legale rappresentante, avv. Marenghi Raffaele, rappresentato e difeso dal rag. Vincenzo Castellano, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 54 del DPR 917/86 e 25 del D.Lgs. 446/97, carenza ed illogicità della motivazione e mancata elusione di imposta e concluso per l'annullamento con vittoria delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate da parte sua con controdeduzioni in data 22.06.10 ha sostenuto la legittimità del proprio operato ribadendo che per i liberi professionisti vige "il principio di cassa" in ordine ai compensi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio impositore ha recuperato a tassazione, ai fini IRAP, la somma di complessivi €. 15.575,00 riferita a fatture emesse nell'anno 2005 ed incassate nell'anno 2006, in ciò avvalendosi del "principio di cassa" applicabile per il reddito di lavoro autonomo, così come previsto dall'art. 54 del T.U.I.R. ed accertato correlativamente maggiore imponibile, ai fini delle imposte dirette, per i soci Marenghi-Lazzazera con esclusione di tale importo, ai fini IVA, per essere quest'ultima imposta stata pagata nell'anno 2005.

Ebbene, il comportamento tenuto dall'Ufficio in detto accertamento, a parere di questa Decidente, è assai discutibile, dal momento che non vi è stata evasione d'imposta, né danno erariale, come si dirà in seguito.

Infatti, sia lo Studio legale che i soci Marenghi-Lazzazera, hanno assolto gli obblighi fiscali riferiti alle fatture "indrimate" nell'anno 2005 e la nuova ripresa importa come conseguenza la duplicazione di imposta a qualsiasi titolo, vietata per legge. Nel caso si ravvisa, anche, l'inosservanza, da parte dell'Ufficio, della risoluzione n. 77/E del 23.04.2007 dell'Agenzia delle Entrate- Direzione normativa e contenzioso che detta disposizioni in ordine al citato "principio di cassa", applicato sic et simpliciter senza un adeguato approfondimento della problematica.

Dall'esame degli atti depositati risulta che per la fattura n. 45/05 del 23.12.05 di €. 5.120,00 vi è stato il rilascio, in pari data, di assegno bancario n. 3118483069-00 dell'Unicredit Banca da parte del destinatario della stessa, come da dichiarazione in atti, resa dai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.00 e rilevante penalmente, per cui tale operazione può ritenersi, a ragione, a tutti gli effetti imputabile all'anno 2005, come avvenuto, anche perché da parte dell'Ufficio non è stata offerta prova alcuna in ordine all'incasso che si assume essere avvenuto il 20.01.06.

Resterebbe in piedi, soltanto, la ripresa di € 10.453,37 riferita alla fattura n. 27 del 22.09.05 che si assume essere stata pagata in data 18.01.2006 con bonifico della Banca ICCREA spa, destinataria della fattura stessa.

Pur tuttavia, tale fattura, già assoggettata ad imposta nell'anno 2005, sconterebbe per l'anno 2006 la stessa aliquota prevista dall'art. 15 del T.U.I.R., non dimenticando, poi, che tale importo è assorbito in toto da quello dichiarato per l'anno 2005 di € 15.573,00.

Di certo, una più attenta disamina della problematica da parte dell'Ufficio nel rispetto dei principi costituzionalmente protetti ed in osservanza della normativa fiscale di riferimento avrebbe evitato l'insorgere del contenzioso de quo, perché, ripetesi, nel caso, non si ravvisa né evasione fiscale, né danno erariale.


La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Avellino, in camera di consiglio, il 13.01.2011.

IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

